

tivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame ed alla approvazione del Collegio dei sindaci, del Direttorio federale e del segretario amministrativo del Partito. Provvede direttamente od a mezzo di appositi incaricati alla amministrazione, alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci, delle Delegazioni provinciali femminili e dei Gruppi universitari.

*Articolo 25.* Il Direttorio nazionale emanerà, all'inizio di ogni anno fascista, le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni provinciali e dei Fasci.

*Articolo 26.* Il segretario amministrativo del Fascio cura il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti, presso la Segreteria provinciale amministrativa.

Ha in consegna le attività del Fascio ed i fondi liquidi dello stesso, che custodisce presso quell'Istituto bancario che stabilirà d'accordo con il segretario federale amministrativo.

Provvede, sulle basi del bilancio preventivo, che egli compilerà, e che il Direttorio approverà, agli incassi e pagamenti; è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue inoltre le disposizioni del segretario federale amministrativo.

A fine di anno presenta al Direttorio del Fascio ed al Direttorio federale il bilancio consuntivo approvato dal Collegio sindacale.

*Articolo 27.* La tessera del P. N. F. viene rilasciata gratuitamente dai Fasci:

- a) ai grandi invalidi e mutilati della guerra e del Fascismo;
- b) alle famiglie dei Caduti fascisti;
- c) agli iscritti padri di famiglia con sette o più figli a carico.

## 5) Der Nationale Rat der Korporationen.

- a) Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

**Legge 20 marzo 1930, n. 206 (Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1930, n. 74).**

*Articolo 1.* La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131, e 14 luglio 1927, n. 1347, sono modificati secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

### *Organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 2.* Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni;

- a) le Sezioni e le Sottosezioni;
- b) le Commissioni speciali permanenti;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Comitato corporativo centrale.

*Articolo 3.* La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal Ministro per le corporazioni.

Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, sono presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio.

*Articolo 4.* Il Consiglio nazionale delle corporazioni si compone di sette sezioni:

1° Sezione delle professioni libere e delle arti, divisa in due sottosezioni: una per le professioni e una per le arti;

2° Sezione dell'industria e dell'artigianato, divisa in due sottosezioni: una per l'industria ed una per l'artigianato;

3° Sezione dell'agricoltura;

4° Sezione del commercio;

5° Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

6° Sezione dei trasporti marittimi ed aerei, divisa in due sottosezioni: una per i trasporti marittimi ed una per i trasporti aerei;

7° Sezione delle banche.

La loro costituzione ordinaria è fissata nella tabella annessa alla presente legge, che può essere modificata con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere dell'assemblea generale del Consiglio.

Le sottosezioni, nelle materie di loro esclusiva pertinenza, hanno gli stessi poteri delle sezioni e possono funzionare separatamente da queste.

Se l'oggetto della deliberazione sia di comune interesse ad alcune di dette sezioni o sottosezioni, esse possono essere convocate congiuntamente in numero di due o più, come sezioni riunite.

Nei casi previsti dal regolamento le sezioni riunite possono essere convocate anche con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori.

*Articolo 5.* Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispetti-

vamente, dieci e quattro rappresentanti dei Sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;

b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

1° i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito;

2° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

3° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4° il presidente dell'Opera nazionale del dopolavoro;

5° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

6° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

7° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

8° un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima;

9° due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro per le corporazioni;

10° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.

*Articolo 6.* Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 11 e 12, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere in seno al Consiglio nazionale istituite delle Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti all'assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'assemblea generale e delle sezioni.

*Articolo 7.* Sulle materie già sottoposte al parere delle sezioni delle Commissioni speciali permanenti può essere sempre sentita l'assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle sezioni ai sensi dell'art. 12 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento, all'assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

*Designazione e nomina dei membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 8.* La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle corporazioni, da parte degli enti sindacali e delle altre

associazioni ed organizzazioni indicate nell' art. 5 e nella tabella allegata alla presente legge, è fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi — a termini degli statuti medesimi — ne esercita legittimamente i poteri.

La qualità di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni è riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla presente legge e dal regolamento.

Nell' atto in cui assumono' il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilite.

I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

*Articolo 9.* Per essere designato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai sensi del primo capoverso dell' articolo precedente, occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l' eleggibilità a deputato.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma è causa di revoca del mandato.

*Attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 10.* Il Consiglio nazionale delle corporazioni è chiamato a dare pareri sulle particolari seguenti materie:

1° attuazione ed integrazione dei principî contenuti nella Carta del lavoro secondo gli sviluppi del sistema corporativo e le esigenze della produzione nazionale;

2° proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro;

3° tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del lavoro;

4° attività assistenziale delle associazioni sindacali, ai sensi dell' art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del lavoro, esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo alla osservanza dei principî contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del lavoro circa l' iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

5° attività degli organi ed istituti corporativi ai fini dell' incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della cultura e dell' arte nazionale, ai sensi dell' art. 44, lettera b), del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del lavoro;

6° rapporti fra le diverse associazioni sindacali, enti loro comple-

mentari, organi ed istituti corporativi nell'esercizio delle attività indicate nel precedente paragrafo;

7° coordinamento dell'attività assistenziale demandata alle associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali a termini dell'art. 19 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse o svolte da enti parastatali o dal Partito Nazionale Fascista o da privati;

8° questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;

9° riconoscimento delle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 9 della legge stessa e revoca della delega, fatta, coi decreti di riconoscimento, alle associazioni sindacali di grado superiore per l'esercizio della vigilanza e tutela sulle associazioni di grado inferiore a norma del primo capoverso dell'art. 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

10° autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazionali oltre quelle previste dall'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

11° ricorsi presentati in ultima istanza al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta o contro l'espulsione o altra forma di esclusione da questa, e ricorsi contro il rifiuto d'ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore e contro l'esclusione di una associazione di grado inferiore da una di grado superiore ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto succitato;

12° direttive per la formazione dei bilanci delle associazioni sindacali;

13° coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei prestatori d'opera ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, nei fini comuni a varie categorie di attività e in luogo delle corporazioni non costituite;

14° costituzione delle singole corporazioni ai sensi dell'art. 42 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

15° propaganda scientifica e popolare dei principi informativi dell'ordinamento corporativo;

16° disciplina delle contribuzioni sindacali.

In generale, il Consiglio nazionale delle corporazioni può essere chiamato a dar parere su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, tuttavia, sostituire quello degli altri organi consultivi dello Stato, normalmente competenti, quando quest'ultimo sia obbligatorio a norma di legge.

La richiesta del parere al Consiglio nazionale delle corporazioni è obbligatoria:

a) nelle materie indicate al paragrafo 9, in sostituzione del parere

del Consiglio di Stato prescritto dalle disposizioni di legge ivi richiamate, che restano in tal senso modificate;

b) nelle materie indicate al paragrafo 10;

c) nelle materie indicate al paragrafo 11, quando si tratti di ricorsi contro i rifiuti di ammissione o contro le esclusioni di grado inferiore rispetto a quelle di grado superiore;

d) nelle materie indicate al paragrafo 14.

In questi casi il parere è sempre espresso dall'assemblea generale.

*Articolo 11.* Le associazioni sindacali di categoria, previa autorizzazione — a norma degli statuti — delle Ferderazioni o Confederazioni cui aderiscono, possono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facoltà di determinare le tariffe per le prestazioni professionali dei propri rappresentanti e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria.

La facoltà è conferita dal Consiglio nazionale delle corporazioni, riunito in assemblea generale, su proposta della sezione o sottosezione competente.

Le tariffe ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del Ministro per le corporazioni e diventano esecutivi con la loro pubblicazione nella *Gazetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, effettuata a richiesta delle associazioni interessate.

*Articolo 12.* Il Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre, le seguenti funzioni:

1° formazione di norme per il coordinamento dell'attività assistenziale, esercitata dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, da enti complementari o da istituti corporativi;

2° formazione di norme per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e per il coordinamento di ogni altra attività normativa delle Corporazioni;

3° formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.

L'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi 1° e 2° è conferito, caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, e quello delle funzioni indicate al paragrafo 3° è conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previe le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, concordemente e coll'assenso del Capo del Governo.

Le associazioni medesime, nei modi sopraindicati, possono chiedere, altresì, al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il Consiglio ha facoltà di subordinare la concessione della propria ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.

Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le

disposizioni precedenti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentati delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell' art. 22, primo capoverso, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 55 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bolletino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

La pubblicazione può essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

Le controversie, relative all' applicazione di dette norme, sono di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

*Articolo 13.* Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplate dall' art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d' imprese che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d' imprese per le quali la Corporazione sia stata già costituita.

In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall' art. 17 primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 536, e dall' art. 44 lettera a) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo art. 19.

*Articolo 14.* Le sezioni e le sottosezioni del Consiglio esercitano, comunque, funzioni di collegamento rispetto alle Corporazioni istituite per le diverse categorie d' imprese del corrispondente ramo di produzione. Tali funzioni e modi di esercizio sono determinati con decreto del Capo del Governo.

#### *Del Comitato corporativo centrale.*

*Articolo 15.* In seno al Consiglio nazionale delle corporazioni è istituito il Comitato corporativo centrale.

Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l' attività del Consiglio; di sostituire, nell' intervallo delle sue riunioni, l' assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell' art. 12, e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell' azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell' ordinamento corporativo.

*Articolo 16.* Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l' interno, il Ministro per l' agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un' arte, il presidente dell' Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

*Disposizioni generali.*

*Articolo 17.* Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei Dicasteri medesimi.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, con le forme e fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.

*Articolo 18.* Il Capo del Governo può invitare ad assistere alle sedute dei vari organi del Consiglio, in qualità di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

*Articolo 19.* Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, quando dette Corporazioni non siano costituite, sono esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione, presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, è, nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.

*Articolo 20.* Il Governo del Re è autorizzato a dare per Regio decreto tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

b) Norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni.

Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 (Gazzetta Ufficiale, 9 luglio 1930 n. 159).

## CAPO I.

*Presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni.*

*Articolo 1.* Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, può delegare la presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, per tutte le adunanze che egli non intenda presiedere personalmente, al Ministro per le corporazioni.

*Articolo 2.* Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni:

- 1° convoca i vari organi del Consiglio e ne dirige i lavori;
- 2° assegna ai diversi organi del Consiglio le materie da trattare che non siano assegnate dalla legge 20 marzo 1930, n. 206, o da altre disposizioni;
- 3° fissa l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione degli organi del Consiglio;
- 4° ordina la trasmissione dei pareri che il Consiglio dà a norma dell'